02244-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza	- Presidente -	Sent. n. sez. 118
Andrea Gentili		UP - 18/09/2020
Gianni Filippo Reynaud		R.G.N. 8568/2020
Antonio Corbo		
Alessandro Maria Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/10/2019 del Tribunale di Modena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore, avv. (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 ottobre 2019, il Tribunale di Modena ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 5, lettera *d*), e 6 della legge n. 283 del 1962, per avere, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa esercente un caseificio, omesso di dare comunicazione alla Asl competente della presenza di Aflatossina M1 oltre i limiti di legge nel latte impiegato per la produzione di parmigiano destinato alla vendita.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici, sul rilievo che l'omessa comunicazione oggetto dell'imputazione avrebbe potuto dare luogo ad una mera violazione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 1, del regolamento CE n. 852 del 2004. Tale violazione era stata peraltro contestata in concreto, con verbale del 29 giugno 2016, e aveva dato luogo al pagamento di una sanzione di euro 2000,00, effettuato in data 23 ottobre 2019. La natura esclusivamente amministrativa della violazione sarebbe stata confermata anche dal teste (omissis), ma non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice di primo grado.

2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. In particolare, non si sarebbe considerato che il teste (omissis), e lo stesso imputato avevano precisato che le forme di formaggio contenenti il latte oggetto dell'imputazione erano state accantonate in modo da non essere destinate alla vendita. Secondo la prospettazione difensiva, tale accantonamento sarebbe stato incompatibile con l'intenzione di vendere il formaggio, perché la vendita avrebbe dovuto essere effettuata a pochi giorni dalla produzione.

2.3. Con una terza censura, si lamentano vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che questa non era "conforme all'oggettivo interesse dell'imputato". Secondo la difesa, il beneficio avrebbe invece consentito all'imputato stesso di evitare un esborso economico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza, con cui si sostiene che la violazione contestata avrebbe natura amministrativa, è infondato.

L'art. 5, comma 1, del regolamento CE n. 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari contiene una disciplina relativa ad "analisi dei pericoli e punti critici di controllo", la cui violazione è sanzionata, in via amministrativa, dall'art. 6 del d.lgs. n. 193 del 2007, che punisce sia l'omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo (comma 6), sia la mancata o non corretta applicazione di tali procedure, qualora queste siano state comunque predisposte (comma 8). In tale quadro, come risulta anche dal provvedimento amministrativo sanzionatorio del 29 giugno 2016, richiamato dalla difesa, l'omessa comunicazione alla Asl competente della presenza di Aflatossina M1 oltre i limiti di legge nel latte deve

essere ritenuta rientrante nella fattispecie amministrativa sanzionatoria e, in particolare, in quella del richiamato comma 8. L'imputazione si riferisce, però, anche all'utilizzazione di tale latte nella fabbricazione di formaggio destinato al consumo e tale utilizzazione rappresenta una messa in pericolo del bene della salute, tutelato penalmente dalla legge n. 283 del 1962 (artt. 5 e 6). Il discrimine fra il sistema sanzionatorio amministrativo del d.lgs. n. 193 del 2007 e il sistema sanzionatorio della legge n. 283 del 1962 penale risiede, infatti, nella distinzione fra violazioni di tipo formale-procedurale e violazioni di tipo sostanziale; violazioni che possono – come nel caso di specie – concorrere e provocare l'applicazione sia della sanzione amministrativa sia della sanzione penale, ove si dimostri che la condotta dell'imputato non sia semplicemente quella di avere omesso la comunicazione all'autorità sanitaria della presenza della tossina nel latte, ma quella, ben più grave, di avere utilizzato quel latte per la produzione di formaggio da commercializzare, pur nella consapevolezza della sua tossicità.

1.2. È invece fondato il secondo motivo di doglianza, relativo alla motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità penale. Deve rilevarsi, in particolare, che la prospettazione difensiva, in base alla quale dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che le forme di formaggio erano state accantonate nell'attesa degli esiti delle verifiche sul latte, non ha trovato puntuale smentita nel provvedimento impugnato. In particolare, la difesa contesta quanto rilevato dal giudice di primo grado circa la tempistica e l'esito dei controlli effettuati, da cui non sarebbe emersa prova sufficiente del fatto che l'imputato avesse piena conoscenza della tossicità del latte e l'avesse comunque impiegato nella produzione di formaggio. Ed effettivamente manca, nella sentenza impugnata, una esplicitazione chiara delle date delle analisi, della loro conoscenza da parte dell'imputato, nonché dell'effettiva produzione dei formaggi, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che il risultato delle analisi a suo tempo eseguite nel 2015 era stato tempestivamente comunicato all'imputato. Non appare dunque sufficiente l'argomentazione del giudice di merito circa il fatto che l'imputato avesse – colposamente o dolosamente – omesso di informare l'organo di controllo e omesso di procedere alla distruzione immediata del formaggio prodotto, che si trovava nei locali dello stabilimento. La circostanza, su cui si basa la prospettazione difensiva, secondo cui il formaggio non sarebbe stato destinato alla commercializzazione, non è dunque smentita in modo sufficientemente chiaro e univoco dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale svolta circa la consistenza e la tempistica dei controlli. Né il Tribunale richiama, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale sul piano soggettivo, la violazione di generali obblighi di autocontrollo che incomberebbero sul produttore ai sensi del regolamento CE n. 852 del 2004, anche a prescindere dai controlli effettuati dalle autorità competenti.

2. In conseguenza della rilevata fondatezza del secondo motivo di doglianza, attinente alla prova della responsabilità penale, la terza censura, relativa al beneficio della sospensione condizionale, deve ritenersi assorbita e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, al Tribunale di Modena in diversa persona fisica, perché procede a nuovo giudizio, con libertà di esito, fornendo adeguata motivazione in punto di responsabilità penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Modena in diversa persona fisica.

Così deciso il 18/09/2020.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" – la presente sentenza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore
Alessandro Maria Andronio

Il Presidente
Gastone Andreazza

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 20 GEN 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO